

COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'AQUILA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

***Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF)
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2020***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giancarlo De Santis

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 09/02/2021

PARERE SULLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020"

Il sottoscritto, revisore dei conti Dott. Giancarlo De Santis nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.05.2019, in carica per il triennio 2019 – 2021

Premesso

- Che in data 02/02/2021 ha ricevuto a mezzo e-mail la delibera in oggetto.

Richiamato

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Tenuto conto

- Che la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) al comma 738 dell'art. 1, ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Che la TARI ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, deve coprire integralmente i costi di esercizio ed investimento del servizio di gestione dei rifiuti, i quali devono essere analiticamente individuati nel corrispondente Piano Finanziario;
- Che la legge 27 dicembre 2017 (legge per il bilancio 2018), art. 1, comma 527 ha attribuito ad ARERA (Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente) funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- Che con delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti ed è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- Che il termine per la determinazione delle tariffe TARI ha subito diversi spostamenti, infatti, dalla data del 30 aprile 2020, con il Decreto Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18, si è passati al 30 giugno 2020 e poi al 30 settembre 2020;
- Che l'art. 107, comma 5 ha sancito "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"



Invita

L'Ente a segnalare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la mancata predisposizione del Piano Economico Finanziario da parte del gestore Autotrasporti e Servizi Ecologici F.lli Notarantonio SNC così come previsto dalla delibera 31 Ottobre 2019 443/2019.

Esprime

Per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla delibera avente per oggetto "**Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020**"

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. **Giuseppe De Santis**
DE SANTIS
N. 173586
REVISORE LEGALE
30/10/2014 - G.U. N. 89 DEL 27/11/2014

